



COMUNE DI ORCO FEGLINO

C. A. P. 17024

PROVINCIA DI SAVONA


Telef. (019) 69.90.10

Fax (019) 69.91.78

Partita IVA 00334250099

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DI CANONI RIDOTTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO.

COMUNE DI ORCO FEGLINO
C. A. P. 17024
Orco Feglino, li 20 FEB 1999
IL MERCO COMUNALE
(Prodotto locale)
Roceca



REPUBBLICATO
COMUNE DI ORCO FEGLINO
Orco Feglino, li 20 FEB 1999
IL MERCO COMUNALE
(Prodotto locale)
Roceca

ART. 1
- OGGETTO -

1. Il Comune di Orco Feglino in attuazione dell'art.32, comma 8, della Legge 724/94, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 66, della L. 549/95, per quanto concerne gli impianti sportivi, con il presente regolamento, determina i criteri di riduzione del canone di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune nell'ipotesi di utilizzo da parte di associazioni ed enti, con finalità di rilevante interesse sociale.

ART. 2
- REQUISITI SOGGETTIVI -

1. Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti le seguenti categorie di Associazioni ed Enti:
 - A) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico e privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., senza fini di lucro;
 - B) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
 - C) Altri enti ed organismi non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche d'interesse cittadino,
2. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento non si applicano ad Enti od Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti, ed alle Organizzazioni sindacali di dipendenti pubblici, così come stabilito dall'art. 9, comma 2, della Legge 537/93, nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

ART. 3
- REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITA' -

1. I soggetti di cui al precedente art. 2) dovranno svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:
 - a) attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - b) attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;
 - c) attività di protezione civile;
 - d) attività di educazione;
 - e) attività di promozione-tutela e sviluppo dei diritti umani;
 - f) attività culturali, scientifiche e di informazione;
 - g) attività promozionali nel campo turistico-ricreativo-sportivo.

ART. 4
- DETERMINAZIONE DEL CANONE -

1. Annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, vengono individuati beni immobili appartenenti al civico patrimonio indisponibile da concedere ad Associazioni ed enti a canone ridotto secondo i criteri di seguito indicati:

I) I concessionari (Associazioni ed Enti di cui al precedente art. 2) saranno suddivisi in tre fasce in base alla decisione della Commissione di cui al successivo art. 5), sulla base dei criteri di seguito identificati:

- Fascia A) : ~~cui il canone annuo è pari al 10% del canone di mercato dell'immobile;~~ *Modificato con deliberazione CC n°16 del 19/9/00 **
- Fascia B) : cui il canone annuo è pari al 30% del canone di mercato dell'immobile;
- Fascia C) : cui il canone annuo è pari al 50% del canone di mercato dell'immobile;

** FASCIA A): il cui canone annuo è pari all'1% del canone di mercato dell'immo*
L'entità del canone ridotto non potrà comunque essere inferiore alle 120.000.= lire annue.

II) Il canone di mercato sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alla qualità dell'immobile nonché ai canoni di locazione praticati sul territorio comunale.

II) L'individuazione della fascia di appartenenza del concessionario sarà effettuata da un'apposita commissione la cui composizione è prevista dal successivo art. 5), avuto riguardo ai seguenti aspetti:

- Rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi della Città.
- Grado di utilità sociale, giudicata, in concreto, anche in riferimento alle tipicità delle aree cittadine coinvolte, all'eventuale presenza di iniziative di recupero contro il degrado urbano e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino.
- Possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte.
- Livello di affidabilità dell'Ente o Associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, etc.
- Livello di radicamento dell'Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 66, della L. 549/95, limitatamente alla concessione di aree e di impianti sportivi comunali, anche scolastici, le Associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o agli Enti di promozione sportiva, saranno inserite nella Fascia A) (ovvero

* I conseguenti contesti saranno approvati con determinazione del responsabile di servizio competente prima della pubblicazione del bando di assegnazione in locazione dell'immobile.

~~saranno assoggettate al canone ricognitorio nella misura minima prevista dal presente regolamento).~~ Modificato con deliberazione C.C n°16 del 29/9/00

2. I conseguenti contratti saranno approvati con deliberazione della Giunta Comunale. SOSTITUITO CC n°16 del 29/9/00

ART. 5 **- COMMISSIONE -**

1. La commissione di cui al precedente comma 4, sarà così composta:
 - Responsabile del servizio cui l'immobile è affidato in dotazione con funzioni di presidente;
 - Responsabile del Servizio Finanziario;
 - Rappresentante dell'Amministrazione Comunale designato dal Sindaco.
2. Le modalità di funzionamento della commissione saranno stabilite dalla Commissione stessa in sede di prima convocazione.

ART 6 **- RESPONSABILE-**

1. Responsabile del procedimento di concessione dell'immobile è il funzionario a cui, in base all'inventario del patrimonio comunale, è assegnato il bene immobile da alienare.
2. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie per la concessione dei beni a partire dall'inserimento delle relative previsioni nella delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 4, comma 1.
3. In particolare il responsabile del procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale.
4. Sulla base delle valutazioni tecniche, istruisce le proposte da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 5, nonché le delibere della Giunta Comunale di cui all'art. 4, comma 2.

ART. 7 **- DURATA DEI CONTRATTI -**

1. La durata dei contratti a favore dei soggetti di cui al presente regolamento è stabilita ordinariamente in anni sei.
2. Periodi diversi potranno essere stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta dal soggetto beneficiario e alle sopravvenute esigenze della Civica Amministrazione in ordine diretto del bene in argomento.

ART. 8
- RINNOVI CONTRATTUALI -

1. I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati tacitamente.
2. I rinnovi delle concessioni potranno essere accordati previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato concesso in uso ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.
3. La concessione del rinnovo sarà comunque sottoposta al preventivo esame secondo le procedure richiamate ai precedenti artt. 4) e 5).

ART. 9
- ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI -

1. Le Associazioni ed Enti assegnatari di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune sono tenute, al momento della stipula del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale, nonché ad adempiere agli oneri fiscali ed accessori se ed in quanto dovuti.
2. Sono inoltre tenute all'osservanza di tutte le norme regolanti la materia.
3. Sono poste a carico del conduttore-assegnatario le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile così come definiti dall'art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457, dell'immobile, nonché gli oneri di qualunque natura relativi alla gestione dello stesso (pulizia, fornitura di energia, acqua, ecc.)
4. Restano escluse le spese di manutenzione straordinaria così come definite dall'art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457.

ART. 10
- NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE -

1. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla entrata in vigore del presente regolamento potranno essere definite alle condizioni previste dal presente regolamento (artt. 3 e 4).
2. A tal fine le Associazioni e gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda nei termini e con le modalità rese note dalla Civica Amministrazione con apposita circolare.